

# CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

# VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N.11

### **OGGETTO:**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI (CANONE UNICO)- ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE REGOLAMENTI.

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di aprile alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Gruppo consiliare	Presente
<ol> <li>GENOVESE Pier Giuseppe - Sindaco</li> <li>MONTABONE Giorgio - Vice Sindaco</li> <li>CATALDO Gianluigi - Consigliere</li> <li>PELISSERO Giuliano - Assessore</li> <li>VALERIO Cinzia - Assessore</li> <li>COLAMARIA Antonella - Assessore</li> <li>PANARO Enrico - Consigliere</li> <li>BOLOGNA Francesco - Consigliere</li> <li>BARTOLOTTI MADDIO SANDRIOLO Stefania - Consigliere</li> <li>PLANO Sandro - Consigliere</li> <li>BREZZO Alessandra - Consigliere</li> <li>FONZO Antonia - Consigliere</li> <li>CHIANELLO Massimo - Consigliere</li> </ol>	"Cambiamo Susa Genovese Sindaco" "Susa" "Susa" "Susa" "Susa" "Susa" "Susa"	Sì Sì Sì Sì Si Giust. Giust. Sì Sì Sì

Totale Presenti: 10
Totale Assenti: 3

Assume la presidenza il Signor GIOVANNI BARBERA.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale BARBERA Dott. Giovanni.

In applicazione delle misure di semplificazione in materia di organi collegiali ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 e del Decreto Sindacale n. 11 del 16/06/2020, il Consiglio comunale si tiene in videoconferenza.

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** l'ampia e dettagliata relazione del Vice Sindaco Giorgio MONTABONE.

#### PREMESSO che:

- l'articolo 52 del d. Igs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. Igs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi".
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. "Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68";

**VISTE** la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

- "Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:
- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

#### **CONSIDERATO** che:

- in attuazione degli obblighi imposti dalla L.160/2019, si rende necessario disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale e il canone di concessione dei mercati, in luogo dei prelievi che sono stati sostituiti dalla citata L. 160/2019;
- le numerose richieste di proroga dell'entrata in vigore del nuovo canone patrimoniale, attraverso proposte di emendamenti, non hanno trovato accoglimento nella legge di bilancio 2021, né nel decreto legge "mille proroghe";

**RILEVATO** quindi che la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche/il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni/il canone per l'istallazione dei mezzi pubblicitari sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e che è pertanto necessario provvedere alla regolamentazione, dalla medesima data, dei canoni di cui ai commi 816 e 837 dell'art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, rinviando l'approvazione delle relative tariffe per l'anno 2021 a successivi provvedimenti, da adottare entro il termine stabilito dalla legge, ai sensi dell'articolo 53 della L. 23 dicembre 2000, n. 388;

**VISTA** la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019: "Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe";

**RAVVISATA** la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

**RITENUTO** pertanto, necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere all'approvazione del regolamento Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e di Canone per le Aree e Spazi Mercatali;

**ESAMINATI** quindi, gli schemi di regolamento allegati alla seguente deliberazione, denominati allegato "A" ed allegato "C":

**VISTO** l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Susa. Responsabile Procedimento: Fulvia Tonco (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

#### **VISTI:**

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il Decreto del Ministro dell'interno del 13 gennaio 2021 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

**VISTO** l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

**ATTESO** che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

**ACQUISITI** i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, inseriti nella presente deliberazione;

**ACQUISITO** ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria.

**DATO ATTO** che il presente provvedimento rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

**DATO ATTO** che la documentazione integrale degli interventi è stata attuata per il tramite i opportuni mezzi di registrazione audio e audio-video del programma di videoconferenza impiegato per lo svolgimento della seduta. Essa risulta idoneamente conservata e depositata presso la Segreteria.

La registrazione audio è allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed alla stessa si fa integrale rinvio ai sensi di quanto disposto dal Decreto Sindacale n. 11 del 16/06/2020.

La registrazione audio/video della seduta viene resa disponibile sul sito comunale www.cittadisusa.it, alla voce "Consiglio Comunale on-line".

**Procedutosi** alla votazione espressa in forma palese, si è ottenuto il seguente risultato proclamato dal Presidente:

- presenti n. 10 - astenuti n. == - votanti n. 10 - favorevoli n. 10 - contrari n. ==.

#### **DELIBERA**

- 1. **DI RICHIAMARE** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- **2. DI APPROVARE**, per i motivi di cui in premessa, l'istituzione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cosiddetto Canone Unico Patrimoniale) di cui all'art. 1, commi 816 e segg. della Legge n. 160/2019.
- **3. DI APPROVARE** il Regolamento Comunale per la Disciplina del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria "Allegato A" ed il Regolamento per l'applicazione del Canone di Concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate "Allegato C", comprensivi delle categorie delle strade come evidenziate nell' Allegato "B".
- DI DARE ATTO che con successiva deliberazione, la Giunta Comunale procederà alla definizione ed approvazione delle tariffe del canone nel Rispetto del Regolamento approvato;
- 5. **DI STABILIRE** che le disposizioni del Regolamento di Disciplina del Canone Unico, decorrono dall' 1/1/2021;
- 6. DI DARE ATTO che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale e di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1 commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019 nr.160, nonché dalle altre disposizioni richiamate dalle norme suddette;
- 7. **DI DISPORRE** che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021.
- 8. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge avendo ottenuto, con un'ulteriore votazione espressa in forma palese, il seguente esito proclamato dal Presidente:

presenti n. 10
astenuti n. ==
votanti n. 10
favorevoli n. 10
contrari n. ==.

# Del che si è redatto il presente verbale Il Presidente Firmato Digitalmente GENOVESE Pier Giuseppe

## Il Segretario Comunale Firmato Digitalmente BARBERA Dott. Giovanni

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'		
	DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA	
	er la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 3° comma, del decreto legislativo 18 gosto 2000, n. 267)	
	IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZIO ALLE PERSONE E ALLE IMPRESE PESANDO Dr.ssa Emanuela	
E' cop	ia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.	
Susa, _	Il Responsabile dell'Area Servizio alle Persone e alle Imprese	